Codice A1610B

D.D. 7 luglio 2020, n. 316

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Intervento: messa in sicurezza mediante completamento aree accessorie, pavimentazione area cimiteriale ed eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero di Montacuto capoluogo. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 316/A1610B/2020

DEL 07/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) – Intervento: messa in sicurezza mediante completamento aree accessorie, pavimentazione area cimiteriale ed eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero di Montacuto capoluogo. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della 1.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/171/2020A/A1600A

Rif. n. 27939 /A1610B del 12/03/2020 38114 /A1610B del 04/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Comune: Montacuto (AL)

Intervento: messa in sicurezza mediante completamento aree accessorie, pavimentazione area cimiteriale ed eliminazione delle barriere architettoniche

del cimitero di Montacuto capoluogo

Istanza

Esaminata l'istanza, qui pervenuta in formato cartaceo dal Comune in data in data 12/03/2020, con nota prot. 315/2020 e ritrasmessa, in formato digitale, in data 04/05/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica,

considerato che gli interventi previsti consistono: nell'eliminazione delle barriere architettoniche dei percorsi interni del cimitero tramite il rifacimento e la realizzazione di una nuova pavimentazione degli attuali vialetti in calcestruzzo esistenti con blocchetti autoportanti in colore beige con creazione di cordoli di contenimento laterali ai vialetti; nella controsoffittatura con una lamiera grecata di alluminio coibentata e preverniciata color marrone dell'interno del recente loculario; nel rivestimento, in pietra di Luserna, di due scalette esistenti, del bordo della platea del recente loculario e del muretto di recinzione;



verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Montacuto (AL) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della I.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) (torrente Museglia) del D.Lqs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte, realizzate completamente all'interno dell'area cimiteriale, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
progr.		
1	Istanza	POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI MONTACUTO - MSG POSTA NR.[5540] -
		PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 817 DEL 30.04.2020 /DOC009.pdf



2	Relazione Paesaggistica semplificata	SCHEDA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.pdf
3	Relazione	CIMITERO MONTACUTO RELAZIONE TECNICA.pdf
4	Stralci di mappa	STRALCI.pdf
5	Elaborato grafico	TAVOLA UNICA MONTACUTO.pdf
6	Documentazione fotografica	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf

Il Funzionario Istruttore *Arch. Fabrizio Conte*

Il Dirigente del Settore *Arch. Giovanni Paludi*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO Alessandria,

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Email: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it Pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio rif. Class. 11.100/GESPAE/171/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MONTACUTO (AL)

CIMITERO - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE COMPLETAMENTO AREE ACCESSORIE, PAVIMENTAZIONE AREA CIMITERIALE ED ELIMINAZIONE

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Loc. Capoluogo

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 09/06/2020

protocollo entrata richiesta n.7656 del 09/06/2020

RICHIEDENTE: Comune di Montacuto

Pubblico

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i./ DPR 31/2017)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte

Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto che l'intervento riguarda la "messa in sicurezza mediante completamento aree accessorie, pavimentazione area cimiteriale ed eliminazione delle barriere architettoniche";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del DLgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c.7, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Considerato che l'immobile in oggetto risulta altresì sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del Dlgs 42/2004 e smi, in forza del combinato degli artt.10-12 del citato Decreto e che per il medesimo intervento è già stata rilasciata da questo Ufficio autorizzazione con nota prot. 8599 del 29/06/2020;

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria Arch. Francesca Lupo

